

Sentenza: n. 309 del 5 novembre 2010

Materia: istruzione e formazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117 commi secondo lettera n), terzo, 118, e del principio di leale collaborazione

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 13 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come sostituito dall'articolo 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Esito: accoglimento del ricorso relativamente ai commi 2 e 3, inammissibili le censure nei confronti dei commi 1, 4,5,6.

Estensore nota: Caterina Orione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri impugna in toto per violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli articoli 117 commi secondo lettera n), terzo, 118, e del principio di leale collaborazione la disposizione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione contenuto nell'articolo 13 della legge regionale toscana in materia.

La disposizione censurata recita:

1. *Nell'ambito dell'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, la Regione promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all'ambito della formazione professionale e dell'apprendistato a completamento dei percorsi nell'ambito dell'istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. A tal fine la Regione favorisce tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e per prevenire l'abbandono scolastico.*
2. La Regione adotta le misure necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da un primo biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative diversamente graduate tra il primo e il secondo anno, e un terzo anno interamente professionalizzante che è realizzato:
 - a) dalle scuole accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con agenzie formative accreditate ed eventualmente con altre scuole;

- b) dalle agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con una scuola o reti di scuole;
 - c) dalle scuole non accreditate purché in collaborazione con agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano, o con un'altra scuola accreditata o reti di scuole.
3. Per il terzo anno professionalizzante possono essere eventualmente previste modalità formative a distanza.
 4. *Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri o in stato di disabilità.*
 5. *Al fine di sostenere i giovani nella scelta per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale è garantito il servizio di orientamento svolto dalle province a partire dall'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.*
 6. *Il progetto del percorso formativo individualizzato indica le procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c).*

La Regione Toscana nel contestare la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente, quella di aver violato la competenza esclusiva dello Stato in tema di norme generali dell'istruzione, rileva l'inammissibilità delle censure relativamente ai commi 1, 4, 5, 6, poiché viene sostanzialmente solo censurato il comma 2 ed afferma che il percorso individuato ai commi 2 e 3, deve essere considerato come un *sistema integrato istruzione (statale) - formazione professionale (regionale) nell'ambito della normativa statale.*

La Corte costituzionale, dichiara inammissibili le censure rivolte ai commi 1, 4, 5, 6 ed accoglie il ricorso relativamente ai commi 2 e 3, in quanto le disposizioni sono da ritenersi illegittime poiché violano la competenza esclusiva dello Stato sulle norme generali sull'istruzione, delineando, unilateralmente ed anticipatamente, senza quindi il necessario accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e prima della data fissata dalla legge nazionale, un "percorso formativo", imposto per legge che assolve appunto all'obbligo di istruzione, al di là di quelli "ordinari e sperimentali" previsti dalla complessa normativa nazionale.

La sperimentazione in atto di percorsi di istruzione e formazione professionale, consentita dalla normativa nazionale, non permette però al legislatore regionale di sancirne in norma di legge uno autonomo poiché in questo caso si esorbita dalle attribuzioni regionali. La Corte pertanto richiama la propria giurisprudenza (sentenza 200/2009) in tema di obbligo di istruzione, ribadendo che esso si inquadra nel sistema statale che necessita di un trattamento unitario ed uniforme su tutto il territorio nazionale "assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione".